

## Sette, grande vuoto legislativo in Italia

La mancanza di normative specifiche non protegge il cittadino e non riconosce in queste realtà la minaccia sociale che spesso incarnano. Il tema della libertà religiosa

(di Aldo Buonaiuto)

**La libertà religiosa** è il diritto dell'individuo di scegliere o cambiare la propria fede religiosa oppure di abbandonarla senza limitazioni o ritorsioni da parte delle autorità precostituite. Tutelata dalla maggior parte degli Stati moderni attraverso specifiche costituzioni, in sede internazionale è garantita dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'Onu del 1948. In Italia la Costituzione rivendica questo diritto agli articoli 3, 7, 8, 19, 20, 117/c.

**Nei confronti della Chiesa cattolica**, lo Stato ha modificato nel 1984 i Patti Lateranensi attraverso un concordato equiparato ad un trattato internazionale con lo Stato del Vaticano, abolendo la dicitura "religione di stato" ed introducendo fra l'altro l'otto per mille. Nel 1929, durante il periodo fascista, è stata emanata la legge n. 1159 riguardante i "culti ammessi".

**È quindi facile constatare** come l'attuale legislazione sui culti privati sia insufficiente e anacronistica. Nel 1929, infatti, in Italia vi era una situazione sociale e religiosa ben diversa da quella attuale: non erano presenti che minoranze di religione ebraica e lo Stato riconosceva al cristianesimo lo statuto di religione di Stato. Tutte le minoranze sono ancora regolate dalla legge del 1929.

**Nei primi anni '90 cresce l'esigenza** di ampliare e chiarire i rapporti con le nuove minoranze, ormai aumentate per la presenza di gruppi riconducibili ai protestanti, agli ortodossi, ad altre realtà religiose nonché purtroppo anche quelle pseudo-religiose. Il mondo politico viene ripetutamente sollecitato per la realizzazione di una legislazione che regoli la libertà di culto. Nonostante tali istanze, non c'è stato fino ad ora nessun governo capace di portare a termine un testo legislativo equilibrato ed efficace. Nel frattempo il panorama religioso va ulteriormente modificandosi: tra le cause è evidente l'afflusso di ingenti presenze islamiche sul territorio dovute all'immigrazione dal Nord Africa e da alcuni Paesi orientali.

**Negli ultimi anni** un aspetto non certo trascurabile è stato quello della nascita e del rapido proliferare di nuove entità pseudo-religiose spesso in opposizione a quelle storiche. Molte sette vengono denominate eufemisticamente "nuovi movimenti religiosi" con il pericolo di allontanare il significato negativo che il termine "setta" possiede nella maggioranza delle lingue occidentali. La differenza tra "setta" e "religione" è sostanziale al fine di non sovrapporre, anche per eventuali riconoscimenti legislativi, ciò che deve essere tutelato e salvaguardato perché culto riconosciuto e riconoscibile, da ciò che invece ha altre finalità.

**La posizione della Chiesa** cattolica post-conciliare in fatto di libertà religiosa e di rapporto con le altre fedi cristiane è rintracciabile attraverso la Dichiarazione *Dignitatis humanae*, approvata il 7 dicembre 1965. La Dichiarazione asserisce che ogni uomo ha il diritto ad esprimere liberamente la propria religiosità che sempre si fonda sulla dignità umana. L'uomo sceglie liberamente di seguire un percorso di fede riconoscendo quelle leggi per arrivare a Dio.

**È necessario che tale scelta** sia compiuta in totale libertà e a nessun individuo venga imposta una data credenza religiosa. Infatti, come affermato dalla *Dignitatis humanae*, «nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre usanze ci si deve sempre astenere da ogni genere d'azione che sembri aver sapore di coercizione o di sollecitazione disonesta o scorretta, specialmente quando si tratta di persone incolte o bisognose. Un tale modo di agire va considerato come abuso del proprio diritto e come lesione del diritto altrui».

**La Dichiarazione postula** la possibilità che il diritto alla libertà religiosa venga sfruttato per fini tutt'altro che sacri, abusando dell'immunità delle ideologie che sono presentate con l'etichetta di "religiose" o "spirituali". In questi casi, ben frequenti quando si tratta di sette o di gruppi occultisti, il documento invoca l'intervento della giustizia: «Poiché la società civile ha il diritto di tutelarsi contro gli abusi che si possono verificare sotto il pretesto della libertà religiosa, spetta soprattutto al potere civile provvedere a tale protezione».

**Un altro aspetto da considerare** quando si analizza il tema della libertà religiosa è quello relativo alla *lex naturalis* o "legge morale naturale". Essa ha come scopo la difesa del bene del singolo e della collettività, essendo la sorgente da cui scaturiscono i diritti fondamentali dell'uomo; è inoltre una norma preesistente a qualsiasi legge umana e anteriore alle forme giuridiche istituzionali.

**L'importanza della riscoperta** e rivalutazione dell'etica che soggiace ad ogni spirito umano è di grande attualità per quel che concerne la definizione giuridica di libertà religiosa e il rapporto nei confronti delle sette e dell'occulto in genere. Infatti il principio che sottostà alla *lex naturalis* individua il divieto assoluto di compiere atti o divulgare teorie e messaggi che, anche subdolamente, contribuiscano a ledere il bene del singolo e della società anche quando tali azioni o ideologie non possono essere perseguite legalmente.

**L'attualità di tale impostazione etica** è verificabile, in particolar modo in Italia, nei confronti delle sette verso le quali esiste un grande vuoto legislativo che, in definitiva, non protegge il cittadino e contemporaneamente non riconosce a queste realtà la minaccia sociale che spesso incarnano. I gruppi settari, come tutti coloro che praticano l'occultismo, indipendentemente dall'esistenza o meno di appropriate norme giuridiche, rappresentano un pericolo per l'uomo e per le istituzioni basilari come la famiglia e la comunità in quanto attuano pratiche ingannevoli e diffondono ideologie illusorie dannose per l'individuo e la società.

1° febbraio 2013